

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 121

a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mastrovincenzo, Vitri, Mangialardi,

Carancini, Cesetti, Casini, Biancani

presentata in data 17 giugno 2022

ASSISTENZA SANITARIA PER LA MORTE SERENA E INDOLORE
DI PAZIENTI TERMINALI

Art. 1

(Assistenza sanitaria per morte serena e indolore)

1. Le strutture sanitarie pubbliche della Regione Marche assicurano l'assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione.

Art. 2

(Condizioni d'accesso all'assistenza)

1. L'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, consistente in prestazioni e trattamenti clinicamente adeguati, è assicurata a persone in possesso dei seguenti e contestuali requisiti: siano capaci di assumere decisioni libere, consapevoli e abbiano espresso autonomamente e liberamente la volontà di accedere alle prestazioni e ai trattamenti, con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni cliniche; siano affette da patologie irreversibili; siano tenute in vita con trattamenti di sostegno vitale; si trovino in condizione di sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili.

Art. 3

(Verifiche sulle condizioni d'accesso)

1. Le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni e ai trattamenti di cui all'articolo 2 sono verificate dalla struttura sanitaria interessata e previo parere del comitato etico territorialmente competente.

2. Le strutture sanitarie e i comitati etici di cui al comma 1 sono comunque obbligati a offrire preventivamente al paziente concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda, ove idonee a eliminare la condizione di sofferenza.

Art. 4

(Obiezione di coscienza)

1. Al personale sanitario delle strutture interessate è assicurato il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza, l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti previsti da questa legge.

2. Nel caso in cui risulti impossibile formare l'equipe sanitaria, per gli effetti di decisioni assunte nell'esercizio del diritto previsto dal comma 1, spetta alla direzione sanitaria dell'Azienda sanita-

ria interessata adottare, senza indugio, i provvedimenti organizzativi più idonei per assicurare le prestazioni e i trattamenti previsti da questa legge.

Art. 5

(Gratuità della prestazione)

1. Le prestazioni e i trattamenti previsti da questa legge sono assicurati gratuitamente, nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico.

Art. 6

(Invarianza finanziaria)

1. All'attuazione da questa legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.